



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2894 del 05/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2644 del 05/07/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale n° **29/2023** a favore della **Ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli s.r.l.** per lo scarico sul suolo lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento sito in C.da Piana snc del Comune di Caronia (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO Il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare

riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** la richiesta di AUA da parte della **Ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli s.r.l.** per lo scarico sul suolo lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento sito in C.da Piana snc del Comune di Caronia (ME), pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 1199 del 10.02.2022 e successiva integrazione n° 3670 del 27.04.2022, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 4366/22 del 14.02.2022 e 13606/22 del 27.04.2022;
- VISTO** il verbale n° 13cds del 25.05.2022 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 14374/22 del 04.05.2022, durante la quale, dopo ampio dibattito, si decide di interrompere i termini procedurali concedendo alla Ditta 15 giorni per poter inoltrare le integrazioni richieste;
- VISTA** le integrazioni documentali inviate dalla Ditta datate 05.06.2022, pervenute tramite SUAP con nota prot. n° 6417 del 12.07.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 23392/22 del 12.07.2022;
- VISTO** la nota di questo Ufficio protocollo n° 23851/22 del 15.07.2022 con la quale si sollecitano gli Enti coinvolti nel procedimento a voler esprimere il proprio parere di merito alla luce delle sopra citate integrazioni;
- VISTA** la nota protocollo n° 12305 del 16.12.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 41478/22, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caronia (ME), con la quale viene espresso parere favorevole per quanto attiene lo svolgimento dell'attività di taglio ferro e saldatura e parere non favorevole per quanto attiene l'attività di verniciatura prevista nella struttura chiusa attualmente abusiva, almeno fino all'eventuale riconoscimento della conformità urbanistica;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 41963/22 del 21.12.2022, con la quale viene sospeso l'iter procedurale per l'adozione dell'AUA fino alla risoluzione del problema urbanistico diffidando al contempo la Ditta a svolgere alcuna attività lavorativa senza alcun provvedimento autorizzatorio;
- VISTA** l'integrazione inviata dalla Ditta, trasmessa dal SUAP con nota prot. n° 473 del 17.01.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 1651/23, con la quale la stessa specifica che l'attività principale è quella di taglio ferro e saldatura, mentre quella di verniciatura è un'attività marginale. Nella stessa nota il rappresentante della Ditta riporta la dichiarazione sostitutiva ai sensi dl D.P.R. n° 445/2000 che nella struttura in fase di regolarizzazione urbanistica non viene effettuata alcuna attività;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 3306/23 del 30.01.2023 con la quale, alla luce di quanto dichiarato dalla Ditta, revoca la sospensione e riapre il procedimento sospeso e invita il Dipartimento dell'Ambiente in indirizzo a emettere il parere di merito considerando esclusivamente l'attività di taglio, saldatura e granigliatura;
- VISTO** il parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii., espresso per la totalità dell'attività svolta (taglio, saldatura, granigliatura e verniciatura) nella considerazione che l'autorizzazione per le emissioni è rilasciata allo stabilimento e non alle singole attività, e il parere preventivo ex art. 40 L.R. 27/1986 per lo scarico acque reflue espresso dal Dipartimento Ambiente Servizio 1 dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con nota prot. n° 14932/23 del

	03.03.2023, trasmessa dal SUAP prot. n° 2955 del 23.03.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 10209/23. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
VISTA	la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 protocollo n° 41567 del 06.06.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 19143/23 che conferma, alla luce della richiesta di rettifica da parte della Ditta dei valori limite alle emissioni, quanto espresso nel parere endoprocedimentale prot. n° 14932 del 03.03.2023;
CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
VISTA	l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 24.06.2023.

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 29/2023 a favore della **Ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli s.r.l.** per lo scarico sul suolo lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento sito in C.da Piana snc del Comune di Caronia (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) Il Gestore dovrà assolvere e ottemperare a quanto riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

Art. 2) Il Gestore, entro SEI mesi, come da progetto, dovrà realizzare e attivare il sistema di raccolta e trattamento delle acque meteo documentando fotograficamente la posa in opera delle vasche di trattamento, delle tubazioni afferenti ed efferenti e della tubazione microfissurata per la dispersione al suolo, prevedendo l'installazione di un desoleatore statico provvisto di filtro a coalescenza per la piena rimozione delle frazioni oleose dallo scarico, e successivamente comunicare a questa Direzione, all'ARPA di Messina, all'Ufficio Tecnico del Comune la messa in esercizio del sistema di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui.

Art. 3) I reflui provenienti dall'impianto di trattamento delle acque prima pioggia dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 4, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06.

Art. 4) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 5) Il Gestore inoltre dovrà:

1. eseguire semestralmente, a seguito di evento meteorico, analisi chimiche sul refluo da dilavamento, da campionarsi a valle del trattamento depurativo, preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati, entro 60 giorni a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune con i seguenti parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Solventi Organici Aromatici, Idrocarburi totali, Ferro, Alluminio, Cromo, Rame, Nichel, Manganese, Stagno, Piombo, Zinco e Saggio di Tossicità acuta;
2. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé o, comunque, inserirsi a valle delle stazioni di trattamento;
3. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
4. prevedere la realizzazione di pozzetti ispettivi a valle delle stazioni di trattamento dei reflui;
5. conservare prova fotografica della collocazione della vasca Imhoff e del pozzo disperdente a questa asservito;
6. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, di ogni altro scarto accumulato e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa della depurazione;
7. garantire il destino dei prodotti della depurazione (materiale decantato, oli, filtri, acque di controlavaggio, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, una volta realizzati i depuratori in progetto, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini del loro smaltimento;
8. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e questa Direzione;
9. verificare regolarmente la funzionalità dei Sistemi di contenimento delle m.p./m.p.a. e l'efficienza delle procedure di emergenza atteso che molte delle m.p./m.p.a. posso essere pericolose per le matrici ambientali in caso di perdite accidentali;
10. tenere i piazzali esterni sgombri da rifiuti e scarti della lavorazione. Altresì, adottare le massime cautele nello stoccaggio e nella movimentazione delle materie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di prevenire ogni sporcamento delle superfici scolanti.

Art. 6) Il Gestore è diffidato dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 7) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni come di seguito riportato e indicato nell'All.1:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)	Sistema abbattimento
E1	Taglio e saldatura	Polveri: 3	Filtro a 12 cartucce
E2	Granigliatura	Polveri: 3	Filtro a 24 cartucce
E3	Cabina di verniciatura*	Polveri ⁽¹⁾ : 3 COV ⁽²⁾ : 50	Cartone pieghettato perforato 18 maniche filtranti 18 cartucce a carbone attivo

1) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.2

2) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, punto 48.3

Per gli altri inquinanti (metalli) non espressamente indicati, dovranno essere rispettate le concentrazioni limite riportate nel D.Lgs n° 152/06, All. I alla Parte V Parte II secondo ciascuna classe di appartenenza.

**da attivare solo dopo regolarizzazione urbanistica da parte del Comune*

Art. 8) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n° 152/06, dovrà comunicare, limitatamente per il forno di essiccazione (punto di emissione E4), con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina la messa in esercizio e, entro i successivi 30 giorni, la messa a regime. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro **60 giorni** dalla data del secondo campionamento.

Art. 9) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 10) Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni della durata di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose.

Art. 11) Il Gestore, oltre alle prescrizioni imposte nel parere endoprocedimentale del Dip. dell'Ambiente Regionale, dovrà:

1. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
2. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);

4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
5. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
6. riportare sui risultati analitici degli autocontrolli le indicazioni del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
7. comunicare, entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, l'eventuale superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
8. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
9. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva;
10. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri).

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 12) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 13) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
4. scarichi idrici: una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte e restituite allo scarico (bilancio idrico), quantità di materie prime utilizzate, quantità di prodotto finito, gestione della dotazione depurativa, quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, esiti analitici;
5. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 14) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori

tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 15) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 16) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 17) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 18) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 19) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Caronia (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune di Caronia (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 20) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente alla documentazione inoltrata per il rilascio AUA, presso lo stabilimento sito in via C.da Piana snc del Comune di Caronia (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 29/2023 a favore della **Ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli s.r.l.** per lo scarico sul suolo lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di lavori di meccanica generale svolta nello stabilimento sito in C.da Piana snc del Comune di Caronia (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 20 sopra riportati;

DARE ATTO che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Messina, lì 05.07.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*referimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*referimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
tel. 091.7077247 - fax 091.7077877
pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 14932 del 03/03/2022

OGGETTO: **Ditta: Costruzioni Meccaniche Nigrelli – Lavori di meccanica generale presso lo stabilimento sito in Contrada Piana, nel Comune di Caronia (ME)**
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 (ex C.P.T.A.) per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii

Trasmessa solo a mezzo PEC

protocollo@pec.prov.me.it; padovano@cittametropolitana.me.it; caronia@pec.intradata.it; serlabambiente@pec.it

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Caronia

Al Comune di Caronia
Area VII – UTC – Ambiente

e, p.c.

Ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli S.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Caronia, inoltrata con nota prot. 1199 del 10/02/2022, inviata con PEC del 18/05/2022 e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 36731 del 20/05/2022, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale alla Società Costruzioni Meccaniche Nigrelli Srl comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 14374 del 04/05/2022 (prot. DRA n. 31894 del 05/05/2022) con cui la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Vista la nota prot. n. 12305 del 16/12/2022 (prot. DRA n. 91334 del 19/12/2022) con la quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Caronia (ME) ha reso parere non favorevole per l’attività di verniciatura poiché *“il titolare si è reso responsabile dell’abusiva realizzazione di una struttura metallica(...), eseguita in massima parte aperta per una funzione di copertura e riparo di sottostanti macchinari ed una restante parte interamente chiusa all’interno della quale risultano collocate delle attrezzature per attività di verniciatura”* e che *“per la suddetta struttura il medesimo responsabile ha presentato una istanza di sanatoria a regime, intesa a regolarizzare l’intera struttura compresa la parte a verniciatura”*;

Vista la nota prot. 41963/22 del 21/12/2022 (prot. DRA n. 92181 del 21/12/2022) con la quale la Città Metropolitana di Messina, ha riferimento alla nota prot. n. 12305 del 16/12/2022 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Caronia, ha sospeso l’iter procedurale intrapreso per il rilascio dell’AUA fino alla risoluzione del problema urbanistico;

Vista la nota prot. 3306/23 del 30/01/2023 (prot. DRA n. 6717 del 02/02/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina, a seguito della nota del SUAP di Caronia prot. n. 473 del 17/01/2023 (prot. DRA n. 3433 del 18/01/2023), prendendo atto della dichiarazione dell’amministratore della ditta SerLab Ambiente, società di consulenza ambientale della ditta Costruzioni Meccaniche Nigrelli: *“non viene svolta alcuna attività fino alla conclusione con esito positivo dell’iter di regolarizzazione”*, ha revocato la sospensione e riaperto il procedimento, invitando questo Dipartimento a emettere *“il parere di merito, considerando esclusivamente l’attività di taglio e saldatura e granigliatura”*;

Considerato che l’autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è rilasciata allo stabilimento e non alle singole attività, che non sono oggetto di distinta autorizzazione, e che è responsabilità del Gestore dello stabilimento la conduzione di attività per le quali sono necessari ulteriori pareri, nulla osta e atti autorizzativi da parte di altri soggetti competenti (compresa la regolarità edilizia);

Esaminata la documentazione trasmessa in uno all’istanza di A.U.A. sopra richiamata;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nell’elaborato Relazione emissioni, allegato all’istanza di AUA:

- l’attività svolta presso lo stabilimento prevede lavorazioni metalliche (tornio, foratura, modellazione, taglio e piega e saldatura), granigliatura e verniciatura, finalizzate alla produzione di carpenteria metallica pesante per cantieri navali, edili e stradali;
- le lavorazioni metalliche si svolgono all’interno di un capannone industriale mentre all’esterno, sotto una tettoia con montanti in struttura metallica posizionati ogni 5 metri, sono ubicati l’impianto di granigliatura a tunnel per strutture metalliche e la cabina di verniciatura;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato negli elaborati progettuali, le lavorazioni effettuate nello stabilimento genereranno le emissioni, gestite come di seguito riferito:

- le emissioni derivanti dalle operazioni di taglio e saldatura sono captate tramite cappe e piani aspiranti, convogliate e indirizzate a un sistema di abbattimento (filtro a cartucce) prima di essere immesse in atmosfera tramite il camino denominato E1;
- le emissioni derivanti dall'attività di granigliatura sono canalizzate e indirizzate a un sistema di abbattimento (filtro a cartucce) prima di essere immesse in atmosfera tramite il camino denominato E2;
- le emissioni derivanti dalla verniciatura, dopo trattamento con sistema di abbattimento (filtri a maniche/filtro a cartucce), saranno immesse in atmosfera tramite il camino denominato E3;

Preso atto che, per quanto concerne lo scarico dei reflui, secondo quanto dichiarato nella Scheda A allegata all'istanza di AUA,

- l'azienda non produce scarichi di lavorazione;
- gli scarichi provenienti dai servizi igienici sono canalizzati in apposita ed esclusiva condotta e convogliati alla Fossa Imhoff;
- le acque di prima pioggia del piazzale sono convogliate in apposita vasca di decantazione, dimensionata in funzione della superficie del piazzale e che, dopo 24 ore, vengono avviate a un disoleatore e successivamente riversate su suolo;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta "Costruzioni Meccaniche Nigrelli S.r.l., alla formulazione del parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e del parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/1986 per lo scarico di acque reflue di cui al Capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, esprime, per quanto di propria competenza, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento "Costruzioni Meccaniche Nigrelli sito in Caronia (ME), c.da Piana snc – Lavori di Meccanica Generale:

A. parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (mg/Nm ³)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Taglio e saldatura	18.000	Polveri	3	Filtro a 12 cartucce	Annuale
E2	Granigliatura	18.000	Polveri	3	Filtro a 24 cartucce	Annuale
E3	Cabina di verniciatura	10.800 – 15.000	Polveri COV	3 50	Cartone pieghettato perforato 18 maniche filtranti 18 Cartucce a carbonio attivo	Annuale

Prescrizioni

- A1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
- A2. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
- A3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere

accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).

- A4. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
- A5. In caso di utilizzo di solvente con soglie di consumo superiori alle 5 tonn/anno il gestore dovrà elaborare annualmente il Piano Gestione Solventi, redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V – Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Messina ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA.
- A6. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti degli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
- procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- A7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

- A8. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

- A9. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
- A10. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
- A11. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
- A12. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
- A13. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
- A14. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA 1 entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
- A15. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.

A16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore dovrà fornire agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore dovrà, in tutti i casi, assicurare l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

B. parere preventivo, ex art 40 della L.R. 27/1986 (ex C.P.T.A.), per il rilascio da parte del Comune di Caronia (ME) dell'autorizzazione allo scarico su suolo dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento finalizzato alla depurazione delle acque meteoriche, ***nel rispetto dei valori limiti di emissione quali-quantitativi indicati nella Tabella 4 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,*** nonché delle prescrizioni di seguito riportate:

- B1. Il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione adottando tutte le misure necessarie ed effettuando la periodica manutenzione per garantire l'osservanza dei valori limite d'emissione. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- B2. L'efficienza dell'impianto dovrà essere oggetto di verifica. A tal fine dovrà essere trasmessa agli organi di controllo territorialmente competenti, con frequenza almeno annuale, una relazione tecnica che, oltre all'esauritiva documentazione sul buon funzionamento del sistema, contenga l'esito delle analisi dei reflui e la loro conformità ai valori limite di emissione indicati nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- B3. Il monitoraggio periodico degli scarichi dovrà essere effettuato con frequenza semestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro e conservati a disposizione degli organi di controllo.
- B4. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi, dovrà avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- B5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile a sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti, come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento.
- B6. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sarà svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
- B7. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- B8. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed al Comune di Caronia.
- B9. Gli organi di controllo competenti sono autorizzati a effettuare presso lo stabilimento le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico. Il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia.

Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso